

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, in persona della Dott. Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art.429 c.p.c. come modificato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 pubblicata su Gazzetta Ufficiale N. 195 del 21 Agosto 2008

nella causa 1141/2014 RG

tra

[REDACTED] Avv. [REDACTED]

- RICORRENTE -

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S., in persona del Presidente pro-tempore e legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Reggio Emilia Via della Previdenza Sociale n.6, rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED]

- CONVENUTO -

E contro

[REDACTED] convenuta contumace

COMUNE DI FIRENZE- convenuto contumace



in punto a: opposizione cartella di pagamento

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in cancelleria diretto al giudice del lavoro di Reggio Emilia parte ricorrente conveniva in giudizio l'INPS, la [REDACTED] s.p.a. [REDACTED] [REDACTED] ed il Comune di Firenze, chiedendo dichiararsi la illegittimità della cartella esattoriale qui impugnata, relativa a crediti iscritti a ruolo dalla sede INPS di Reggio Emilia, dalla sede INPS di Roma Tiburtino e dal Comune di Firenze per un totale di € 8.780,72.

Sostiene il ricorrente che tale pretesa è infondata, eccependo in primis la intervenuta prescrizione dei crediti.

Si costituiva nei termini l'INPS; SCCI e Comune di Firenze sono invece rimasti contumaci.

L'INPS eccepisce in primis la decadenza del ricorrente dall'opposizione, atteso che sono decorsi oltre 40 giorni tra la notifica della cartella esattoriale (avvenuta il 7/8/2014) e il deposito del ricorso (24/10/2014); nel merito la fondatezza della stessa.

Non necessitando la causa di alcuna attività istruttoria, vertendo la questione sulla soluzione di problematiche di diritto, all'udienza odierna del 6 maggio 2015 il Giudice ha pronunciato la presente sentenza nelle forme di legge dandone contestuale lettura.

La domanda attrice non è fondata, e va dunque respinta, e vanno conseguentemente confermate le pretese economiche dell'ente oggetto della presente opposizione.

L'INPS, richiamando l'applicazione dell'art.24 comma 5 del DLgs. N.46/1999, sostiene che contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, pena l'inammissibilità del ricorso stesso.

Nel caso in esame la cartella oggetto di opposizione risulta notificata il 7/8/2014; il ricorso di cui si discute è stato depositato il 24/10/2014, e dunque ampiamente in ritardo rispetto alla scadenza più sopra evidenziata.

La ricorrente sostiene tuttavia che trovi applicazione nella fattispecie la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

L'eccezione dell'INPS appare fondata.

Come già osservato in fattispecie assolutamente identica alla presente da Corte Appello Torino S.L.



Corte d'Appello di Torino 5/19.11.2003, n. 1131 - Pres. Buzano - Rel. Grillo Pasquarelli "il testo dell'art. 24, 6° comma, del D. Lgs.46/1999 prevedendo che "Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile" non pone alcun limite al richiamo del rito del lavoro tanto che dal contenuto e dalla formulazione della norma non è possibile inferire alcuna differenza tra il rito descritto dagli artt. 442 e ss. c.p.c. ed il rito dell'opposizione a ruolo esattoriale. Deve, pertanto, ritenersi che tale richiamo comporti necessariamente l'applicabilità anche del principio di esenzione dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale enunciato, per tutti i giudizi soggetti al rito del lavoro, dall'art. 3 della L. 742/1969".

Continua la Corte osservando che "E' agevole osservare...che la formulazione dell'art. 24, 6° comma, cit. è identica a quella dell'art. 35, 4° comma, della L. n. 689/1981 in materia di giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione in materia di previdenza ed assistenza: anche l'art. 35, 4° comma, cit., infatti, stabilisce che "... il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile". Orbene, quanto al giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione in materia di previdenza ed assistenza, la giurisprudenza di legittimità e di merito non ha mai dubitato della inapplicabilità della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi dell'art. 3 L. 742/1969. Insegna infatti la S.C. che "l'art. 35, 4° comma, della legge 24.11.1981 n. 689 ha assoggettato al rito del lavoro ... le opposizioni alle ordinanze ingiunzioni emesse dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie per le violazioni consistenti nell'omissione del versamento di contributi e premi ovvero per le violazioni implicanti quale conseguenza la suddetta omissione ... Alle controversie relative alle indicate violazioni è, quindi, riferibile la disposizione dell'art. 3 della legge 7.10.1969 n. 742 in materia di inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale" (Cass. 13.7.1998 n. 6865; nella stesso senso, v. Cass. 28.3.1997 n. 2830, Cass. S.U. 3.3.2000 n. 63, Cass. 26.7.2001 n. 10258, Cass. 19.5.2003 n. 7855). Deve pertanto ritenersi che il richiamo al rito del lavoro fatto dall'art. 24, 6° comma, D.Lgs. n. 46/1999, con una formula testuale letteralmente identica a quella utilizzata dall'art. 35, 4° comma, della L. 689/1981, comporta necessariamente l'applicabilità, senza eccezioni, del rito del lavoro al giudizio di opposizione a ruolo esattoriale e, quindi, anche l'applicabilità del principio dell'esenzione dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale enunciato, per tutti i giudizi soggetti al rito del lavoro, dall'art. 3 della L. 742/1969".

A fronte quindi della tardività nell'opposizione, la stessa appare inammissibile, e quindi nulla, con conseguente rigetto del ricorso e conferma della cartella opposta.

Le spese di lite vengono compensate tra le parti a fronte della novità della questione interpretativa sollevata avanti a questo Tribunale.



P.Q.M.

- 1) Rigetta il ricorso e pertanto conferma la validità della cartella di pagamento opposta;
- 2) Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Reggio Emilia, 06/05/2015

IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi

